

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1841

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPONI**

Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile

Presentata il 24 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 gennaio 1958, n. 13, regola la concessione delle ricompense al valor civile che comprendono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e un attestato di pubblica benemerenzza. Mentre per le medaglie è previsto il rilascio di un brevetto e delle relative insegne, per quest'ultima viene consegnato solo l'attestato senza alcun fregio.

È giusto che i cittadini che si sono distinti per aver compiuto atti di « preclara virtù civica » e segnalati « come degni di

pubblico onore », così come sancito dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, insieme al riconoscimento dell'onorificenzza, abbiano la possibilità di fregiarsi anche di una insegna specifica distintiva per tale classe di ricompense.

Pertanto, a similitudine delle ricompense al valor militare, propongo che venga adottato, quale quarto grado delle decorazioni al valor civile, la croce al valor civile in sostituzione dell'attestato di pubblica benemerenzza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le ricompense al valor civile sono le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor civile.

2. Le ricompense di cui al comma 1 hanno le caratteristiche indicate nei quadri annessi alla presente legge »;

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — 1. Le ricompense al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno »;

c) all'articolo 12, primo comma, le parole: « della medaglia al valor civile » sono sostituite dalle seguenti: « della ricompensa al valor civile »;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — 1. Gli attestati di pubblica benemerenzza già concessi sono automaticamente convertiti in croci al valor civile; conseguentemente gli uffici competenti provvedono a variare le relative registrazioni. I titolari hanno diritto a fregiarsi della corrispondente insegna, che non è fornita agli interessati, ai quali è rilasciato, a domanda, il nuovo brevetto »;

e) l'allegato è sostituito da quello annesso alla presente legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

« ALLEGATO.

1. La medaglia sarà del diametro di mm. 33. Da un lato è effigiato lo stemma ufficiale della Repubblica con intorno la dicitura « AL VALOR CIVILE » e sull'altro è inciso, in mezzo a due rami di quercia, il nome del decorato con l'indicazione del luogo e del giorno in cui è avvenuta l'azione.

2. La croce al valor civile ha le stesse caratteristiche di quella al valor militare, con la dicitura « AL VALOR CIVILE » sulla fronte e lo stemma della Repubblica sul retro, in luogo della stelletta.

3. Le insegne si portano sul petto, a sinistra, appese al nastro composto da una striscia di tricolore di mm. 36. In luogo delle insegne può portarsi un nastrino di mm. 8 di altezza della stessa foggia del nastro, privo di contrassegni per la croce al valor civile e contrassegnato da una stelletta a 5 punte rispettivamente di bronzo, d'argento e d'oro, in relazione alla medaglia che sostituisce ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0016890